



VADEMECUM

DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 2022, N. 1 (RACCOLTA 2022)

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore



ESTENSIONE OBBLIGO DI VACCINAZIONE

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, viene introdotto l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARSCoV-2, ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. Per tali soggetti è previsto l'obbligo di Green Pass Rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo. L'obbligo è riferito anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore. È vietato l'accesso di questi soggetti ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo. Per le violazioni di questo tipo, la sanzione amministrativa, prevista dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

Dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui al comma 1 si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, senza limiti d'età.

I datori di lavoro pubblici e privati e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria sono responsabili del controllo dei soggetti obbligati.

ESENZIONI

L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione. L'obbligo sussiste fino al 15 giugno 2022.

SOSPENSIONI DEI SOGGETTI INADEMPIENTI

“I lavoratori di cui ai commi 1, nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l'articolo 9 septies, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021”

SANZIONI PECUNIARIE

In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:

- a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

ORGANI COMPETENTI

La sanzione è irrogata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agazia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria su:

1. soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19,
2. soggetti per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema,
3. soggetti per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema,
4. soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione ove disponibili.

PROCEDURA

Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agazia delle entrate-Riscossione comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.



Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all'Agazia delle entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione



L'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all'Agazia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari prevista al comma 4, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa alla insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi di cui al comma 4.



L'Agazia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilità di adempiervi, di cui al comma 4, provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed entro centottanta giorni dalla relativa trasmissione, di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo

Le entrate derivanti dalle sanzioni sono periodicamente versate a cura dell'Agenzia delle entrate-Riscossione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo emergenze nazionali.

TRATTAMENTO DATI

Il Sistema Tessera Sanitaria è autorizzato al trattamento delle informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni, acquisite dall'Anagrafe Nazionale Vaccini nonché al trattamento dei dati relativi agli esenti acquisiti secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9 -bis , comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e al trattamento dei dati relativi agli esenti.


ESTENSIONE DELL'IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Fino al 31 marzo 2022, l'accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di vaccinazione e guarigione:

- a) servizi alla persona (a partire dal 20 gennaio 2022);
- b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (a partire dal 1° febbraio 2022);
- c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Nota Ministero dell'Istruzione e Ministero della Salute n. 11 dell'8 gennaio 2022

**Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico
- art. 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 - prime indicazioni operative**



SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6-ANNI

UN CASO POSITIVO NELLA SEZIONE/GRUPPO CLASSE

ALUNNI	ATTIVITÀ DIDATTICA	Sospensione attività in presenza per 10 giorni.
	MISURA SANITARIA	Quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.
PERSONALE (della scuola ed esterno) che ha svolto attività nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso	MISURA SANITARIA	Procedura prevista per contatti stretti* (ad ALTO RISCHIO) <i>Circolare Min. Salute</i> 0060136-30/12/2021

SCUOLA PRIMARIA

UN CASO POSITIVO NELLA CLASSE

ALUNNI	ATTIVITÀ DIDATTICA	In presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri.
	MISURA SANITARIA	Sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo 5 giorni (T5). In caso di T0 o T5 positivo, non rientrare a scuola ma informare MMG/PLS.
PERSONALE (della scuola ed esterno) che ha svolto attività nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso	MISURA SANITARIA	Auto-sorveglianza. <u>Si raccomanda</u> l'effettuazione dei test T0 e T5.

ALMENO DUE CASI POSITIVI NELLA CLASSE

ALUNNI	ATTIVITÀ DIDATTICA	Sospensione attività in presenza. Didattica a distanza per tutta la classe per 10 giorni.
	MISURA SANITARIA	Quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.
PERSONALE (della scuola ed esterno) che ha svolto attività nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso	MISURA SANITARIA	Procedura prevista per contatti stretti* (ad ALTO RISCHIO) <i>Circolare Min. Salute</i> <i>0060136-30/12/2021</i>

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

UN CASO POSITIVO NELLA CLASSE

ALUNNI	ATTIVITÀ DIDATTICA	In presenza. Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni. Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri.
	MISURA SANITARIA	Auto-sorveglianza
PERSONALE (della scuola ed esterno) che ha svolto attività nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso	MISURA SANITARIA	Auto-sorveglianza

ALMENO DUE CASI POSITIVI NELLA CLASSE

ALUNNI <ul style="list-style-type: none"> • con ciclo vaccinale primario <u>NON</u> concluso • con ciclo vaccinale primario concluso da <u>PIÙ</u> di 120 giorni • guariti da <u>PIÙ</u> di 120 giorni • senza dose di richiamo 	ATTIVITÀ DIDATTICA	Sospensione attività in presenza. Didattica digitale integrata per 10 giorni
	MISURA SANITARIA	Quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo
ALUNNI <ul style="list-style-type: none"> • con ciclo vaccinale primario concluso da <u>MENO</u> di 120 giorni** • guariti da <u>MENO</u> di 120 	ATTIVITÀ DIDATTICA	In presenza. Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni. Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri.
giorni** <input type="checkbox"/> con somministrazione dose di richiamo**	MISURA SANITARIA	Auto-sorveglianza

<p>PERSONALE (della scuola ed esterno) che ha svolto attività nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso</p>	<p>MISURA SANITARIA</p>	<p>Procedura prevista per contatti stretti* (ad ALTO RISCHIO) <i>Circolare Min. Salute</i> <i>0060136 del 30/12/2021</i></p>
<p>ALMENO TRE CASI POSITIVI NELLA CLASSE</p>		
<p>ALUNNI</p>	<p>ATTIVITÀ DIDATTICA</p>	<p>Sospensione attività in presenza. Didattica a distanza per tutta la classe per 10 giorni.</p>
	<p>MISURA SANITARIA</p>	<p>Procedura prevista per contatti stretti* (ad ALTO RISCHIO) <i>Circolare Min. Salute</i> <i>0060136 del 30/12/2021</i></p>
<p>PERSONALE (della scuola ed esterno) che ha svolto attività nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso</p>	<p>MISURA SANITARIA</p>	<p>Procedura prevista per contatti stretti* (ad ALTO RISCHIO) <i>Circolare Min. Salute</i> <i>0060136 del 30/12/2021</i></p>

***PROCEDURA PREVISTA PER CONTATTI STRETTI**
Circolare Min. Salute
0060136 del 30/12/2021

Per i soggetti:

- NON vaccinati
- che NON abbiano completato il ciclo vaccinale primario
- che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da MENO di 14 giorni

Quarantena 10 giorni

con test uscita negativo (molecolare o antigenico)

Soggetti **asintomatici** che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da PIÙ di 120 giorni con Green Pass in corso di validità

Quarantena 5 giorni

con test uscita negativo (molecolare o antigenico)

Soggetti **asintomatici** che:

- abbiano ricevuto dose booster
- abbiano completato ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti

Nessuna quarantena, ma auto-sorveglianza di 5 giorni

(T0 e obbligo di indossare FFP2 per almeno 10 gg dall'ultima esposizione al caso)

È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi o, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

DEFINIZIONE DI “AUTO-SORVEGLIANZA”

Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SarsCov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

MISURE PER IL TRACCIAMENTO DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Fino al 28 febbraio 2022, la popolazione scolastica delle scuole secondarie di I e II grado in regime di auto-sorveglianza potrà effettuare gratuitamente test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie che presso le strutture sanitarie autorizzate, presentando prescrizione medica del proprio MMG o PLS

Per la popolazione scolastica della scuola primaria i test T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del SSN.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Maria Ullucci

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.39/93